



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

Programma

| 2018 |

Determinazione dell'8 febbraio 2018, n. 11



La
Corte dei Conti
in
Sezione del controllo sugli enti

nell'adunanza dell'8 febbraio 2018;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato il 16 giugno 2000 dalle Sezioni riunite della Corte stessa (n. 14/2000) e modificato con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008;

viste le norme di organizzazione interna della Sezione del controllo sugli enti di cui alla determinazione n. 10 del 1° marzo 1990, nel testo risultante dalle modifiche da ultimo apportate con la determinazione 6 novembre 2015, n. 107;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite n. 12 del 22 dicembre 2017, relativa alla "Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 2018";

udito il relatore, Presidente di sezione Enrica Laterza;

DELIBERA

il programma dell'attività della Sezione del controllo sugli enti per l'anno 2018 nel testo seguente.



Corte dei Conti

1. Premessa e criteri del controllo della Sezione

La Sezione del controllo sugli enti, istituita per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla gestione finanziaria, di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259, sugli enti contribuiti dallo Stato, individua con il presente documento le linee programmatiche della propria attività per l'anno 2018, avuto anche riguardo agli indirizzi ed ai criteri di riferimento del controllo per lo stesso anno 2018 deliberati dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte nell'adunanza del 15 dicembre 2017 (delib. n. 12/SSRRCO/INPR/17).

Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, infatti, le Sezioni riunite provvedono annualmente a definire il quadro di riferimento programmatico delle indagini di finanza pubblica e dei controlli sulla gestione, nonché i relativi indirizzi di coordinamento e criteri metodologici di massima, elementi cui le Sezioni di controllo, centrali e regionali, devono attenersi nel definire i propri programmi di controllo.

Al riguardo è, comunque, da osservare che la legge n. 259 del 1958, di diretta attuazione dell'art. 100 della Costituzione, dispone, con carattere di necessità, il controllo, con esito di referto al Parlamento, sulla gestione finanziaria di ciascuno degli enti sottoposti al controllo della Corte.

La programmazione annuale della Sezione non può, dunque, dar luogo a decisioni selettive in ordine ai contenuti del controllo o ai soggetti destinatari dello stesso, ma è volta ad indicare metodologie e criteri ai quali improntare l'esame delle gestioni e a definire particolari aspetti da analizzare.

A tal fine, nella predisposizione delle linee programmatiche della Sezione per l'anno in corso, oltre alla conferma e riproposizione di criteri di indagine e indirizzi seguiti nelle determinazioni di programma per gli anni precedenti e ritenuti tuttora validi, vengono individuati profili della gestione meritevoli di approfondimento in coerenza con le linee evolutive dell'ordinamento e tenuto conto delle politiche pubbliche in corso di attuazione.

Come su indicato, anche per il 2018 ci si atterrà a quanto deliberato nel programma generale dei controlli adottato dalle Sezioni riunite, con riguardo agli indirizzi di coordinamento, alle modalità procedimentali ed agli assetti strumentali. Una particolare attenzione sarà riservata, quindi, al criterio rivolto a verificare la coerenza dei profili istituzionali degli enti, degli assetti organizzativi e



Corte dei Conti

delle concrete modalità di azione con le funzioni affidate, valutando il corretto dimensionamento degli apparati, le modalità procedurali adottate, le professionalità impiegate ed il funzionamento degli strumenti di coordinamento tra i diversi enti che cooperano alla prestazione dei servizi. Come pure si presterà attenzione alla necessità di dotarsi di adeguati strumenti di analisi per fare fronte al maggiore coinvolgimento della Corte, tradottosi negli ultimi anni nella sempre più frequente richiesta di audizioni in sede parlamentare.

Tra i caratteri indefettibili che devono contraddistinguere le relazioni al Parlamento, perché esse possano essere di effettivo ausilio, un rilievo particolare va riservato al criterio della tempestività.

Indipendentemente dalla previsione regolamentare delle conseguenze sul piano interno derivanti dalla mancata presentazione delle relazioni entro termini prestabiliti, i magistrati titolari del controllo, svolgano essi le funzioni ai sensi dell'art. 2 o dell'art. 12 della citata legge n. 259 del 1958, devono far sì che gli schemi di relazione - da sottoporre ai gruppi di lavoro, preordinati all'esame collegiale - vengano predisposti sollecitamente e, dunque, non ad una distanza rilevante dalla trasmissione dei documenti di bilancio da parte degli enti controllati, in modo da rispettare il disposto dell'art. 7 della citata legge n. 259 del 1958. Ciò, tenuto ovviamente conto della complessità degli enti controllati e delle problematiche che emergono nell'attività di controllo.

Perché il referto sia reso entro tempi ragionevoli dalla chiusura dell'esercizio, occorre, inoltre, che i magistrati cui è affidata la responsabilità di riferire sui singoli enti vigilino affinché i documenti di bilancio, una volta perfezionati dagli enti, siano trasmessi alla Sezione entro il più breve tempo possibile. A tal fine è stato disposto che i funzionari comunichino al magistrato relatore l'acquisizione dei rendiconti agli atti della Sezione.

La necessaria tempestività dei referti comporta che la stesura degli schemi delle relazioni sia improntata ad un rigido criterio di sinteticità.

Non meno importanti si rivelano, inoltre, i criteri della attualità, della significatività e della esaustività dei referti, cui la Sezione continuerà ad attenersi nell'esercizio del controllo.

Dal momento che i referti, per i tempi tecnici richiesti dall'approvazione e trasmissione dei rendiconti e dall'esame che la Corte compie sugli stessi, intervengono necessariamente a una certa distanza dalla



Corte dei Conti

chiusura della gestione annuale, l'attualità degli stessi sarà assicurata attraverso la segnalazione delle novità normative intervenute, delle modifiche ordinamentali e dei più rilevanti fra gli eventi gestionali successivi all'esercizio di riferimento, al fine di rendere un'informazione il più possibile aggiornata.

Le relazioni dovranno, poi, avere contenuti significativi; esprimere, in altri termini, valutazioni indipendenti sui profili della gestione che maggiormente possono interessare il Parlamento, da una prospettiva diversa rispetto a quella della vigilanza governativa e del sistema dei controlli interni. I referti della Sezione rappresentano, infatti, uno strumento a disposizione dell'organo legislativo per esercitare le proprie funzioni in un settore di grande delicatezza e di particolare rilievo economico finanziario, alla cui aggiornata conoscenza un importante contributo può venire dalle valutazioni e considerazioni della Corte dei conti. Sono da evitare, dunque, acritiche descrizioni di andamenti dei flussi di entrata e di spesa, di grandezze finanziarie e patrimoniali, di saldi finali, già rappresentati nelle evidenze contabili dei documenti di bilancio, essi stessi a disposizione degli uffici parlamentari, senza individuarne le cause ed i fenomeni gestori sottostanti o evidenziarne eventuali profili di criticità.

L'attività gestionale dell'ente deve essere seguita durante l'intero esercizio finanziario - condizione connaturata al controllo svolto ex art. 12 e tuttavia valida anche nei controlli di cui all'art. 2 della legge n. 259 del 1958 - avvalendosi di tutti gli strumenti disponibili quali, ad esempio, l'esame delle delibere dei consigli di amministrazione, delle relazioni e dei verbali degli organi di controllo interni, degli atti parlamentari, della documentazione istruttoria acquisita.

La continuità del controllo che si esplica annualmente, consente, inoltre, di verificare le misure adottate dagli enti a seguito delle osservazioni mosse nei referti per gli esercizi precedenti.

Il carattere della esaustività, infine, - criterio non antitetico con quello della sinteticità nei termini innanzi esposti - implica che le analisi condotte nei referti non possono trascurare alcuno dei principali profili gestionali; in particolare, quelli afferenti alla programmazione dell'attività istituzionale ed ai risultati conseguiti in rapporto a quelli programmati, all'organizzazione



Corte dei Conti

strutturale, alla *governance*, alla consistenza del personale e alla dinamica dei relativi costi, al contenzioso, all'attività negoziale.

A quest'ultimo riguardo è anche opportuno che nei referti vengano date notizie sul ricorso al sistema centralizzato degli acquisti da parte degli enti, ove prescritto, sull'osservanza, in particolare, dell'art. 1, commi 510 e 516, della legge n. 208 del 2015 e sulle modalità di aggiudicazione seguite.

Compito prioritario della Sezione dovrà essere, comunque, l'esame della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli enti controllati e dei relativi andamenti in raffronto con gli esercizi precedenti. Le valutazioni della Corte sulla solidità finanziaria e patrimoniale delle gestioni pubbliche costituiscono, infatti, soprattutto con riguardo ad alcune tipologie di enti (si pensi, a titolo di esempio, alle Casse previdenziali dei professionisti, alle Autorità di sistema portuale, alle società partecipate pubbliche), un importante contributo a disposizione del Parlamento. Tanto più nell'attuale quadro economico complessivo, in cui, pur in presenza di segnali di ripresa dell'economia, anche quella italiana, il necessario rispetto dei parametri di convergenza europei consente spazi finanziari di manovra sempre più limitati.

Nel medesimo contesto andrà attentamente monitorata la capacità delle amministrazioni - in primo luogo di quelle aventi natura giuridica di diritto privato - di attrarre finanziamenti privati (si pensi alle Fondazioni liriche o, in genere, agli enti che operano nel settore della cultura).

In questi ultimi anni, particolarmente stringente è stato l'intervento del legislatore nei confronti delle amministrazioni, e quindi anche degli enti, di natura pubblica o privata, rientranti nell'ambito del controllo della Sezione, con disposizioni volte per lo più al contenimento della spesa pubblica, ma anche alla razionalizzazione degli assetti organizzativi, attraverso la riduzione o l'accorpamento delle strutture, la ricollocazione delle funzioni ed a volte l'adozione di moduli di natura privatistica, nell'ottica di un efficientamento della gestione dei servizi.

Ai fini della verifica del loro rispetto, poiché si tratta di aspetti che, con riguardo ai controlli di natura cartolare, possono non emergere con immediatezza dai documenti di bilancio, è rimesso alla responsabilità di ciascun magistrato il farne oggetto di specifici approfondimenti istruttori, eventualmente anche avvalendosi delle verifiche effettuate dagli organi di controllo interni.



Corte dei Conti

2. Quadro normativo di riferimento

In tempi recenti, come segnalato anche nei precedenti documenti di programmazione, numerosi sono stati gli interventi normativi che hanno riguardato la gestione degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria e che hanno, di conseguenza, fortemente inciso sulle attività della Sezione.

Oltre alle disposizioni, di carattere specifico o generale, contenute nelle manovre finanziarie e volte per lo più, come su indicato, al contenimento della spesa pubblica ed alla razionalizzazione degli assetti organizzativi esistenti, in attuazione della legge 7 agosto 2015, n. 124 ("Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni") sono intervenute nel 2016 rilevanti riforme di sistema, che hanno determinato una profonda trasformazione delle istituzioni pubbliche coinvolte. Ci si riferisce, in particolare, agli enti pubblici di ricerca, alle autorità portuali e alle società partecipate da pubbliche amministrazioni, che costituiscono un'ampia area della platea di enti sottoposti al controllo della Sezione.

Gli effetti delle predette riforme sono in buona parte venuti a maturazione nel corso del 2017 - il loro percorso attuativo non è, dunque, ancora concluso - e su di essi dovrà focalizzarsi l'interesse della Corte, al fine di monitorarne la prima fase di realizzazione.

2.1 - Con il d.lgs. 25 novembre 2016, n. 218 è stata data attuazione all'art. 13 della citata legge n. 124 del 2015, con cui si delegava il Governo ad adottare, entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore, con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, uno o più decreti legislativi volti a *"favorire e semplificare le attività degli enti pubblici di ricerca (EPR) e rendere le procedure e le normative più consone alla peculiarità degli scopi istituzionali di tali enti, anche considerando l'autonomia e la terzietà di cui essi godono"*.

In attuazione dei principi e criteri direttivi indicati dal legislatore delegante, il decreto legislativo detta una disciplina tendenzialmente uniforme di venti enti di ricerca, espressamente individuati dall'art. 1 del decreto stesso.

L'art. 14 del decreto, in attuazione del principio di delega di riduzione dei controlli preventivi e di rafforzamento di quelli successivi, ha previsto, oltre al venir meno del controllo preventivo di



Corte dei Conti

legittimità sugli atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, l'estensione a tutti gli enti contemplati nel decreto stesso del controllo ex art. 12 della legge n. 259 del 1958, che si svolge, oltre che con l'esame cartolare dei documenti, attraverso l'assistenza di un magistrato della Corte alle riunioni degli organi di amministrazione e di controllo; modalità di controllo, questa, già prevista per gran parte degli enti di ricerca.

Ne consegue che alcuni enti di ricerca, in passato soggetti al controllo ex art. 2 della citata legge n. 259 del 1958, mediante cioè il solo invio alla Corte dei rendiconti e degli altri documenti richiesti in istruttoria, dal 1° gennaio 2017 sono sottoposti al controllo con le modalità di cui al citato art. 12. Trattasi dei seguenti enti: Istituto Italiano di Alta Matematica "Francesco Severi" (INDAM), Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Istituto nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS), Istituto Superiore di sanità (ISS), Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), Stazione zoologica Anton Dohrn. Ad essi si aggiungono l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di istruzione e di Educazione (INVALSI) e l'Istituto nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), fino all'entrata in vigore del decreto non ancora sottoposti a controllo.

La Sezione ha dato attuazione a quanto previsto dalle citate disposizioni, adottando nel luglio 2017 separate determinazioni, con le quali sono stati ridisciplinati gli adempimenti per gli enti di ricerca già sottoposti al controllo della Corte ex art. 2 della legge n. 259 del 1958, nella nuova modalità ex art. 12 della citata legge; sono state, inoltre, fornite per la prima volta indicazioni ad Indire ed Invalsi. Proseguirà nel 2018 l'attività, già anticipata nei referti approvati nel corso del 2017, di monitoraggio sull'attuazione delle più rilevanti innovazioni introdotte nell'ordinamento degli enti pubblici di ricerca, in particolare per quanto riguarda gli aspetti ordinamentali e strutturali, e di valutazione della coerenza delle azioni intraprese dagli enti con i principi ispiratori della riforma. Trattasi dei seguenti profili:

- a) riconoscimento della autonomia statutaria, anche in ordine ai modelli organizzativi, adozione dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, del personale e di organizzazione, nel



Corte dei Conti

- rispetto dei principi di cui al d.lgs. 31 maggio 2011, n. 91 e al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, (art. 3) con previsione di un termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto per l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti, salvo il potere sostitutivo del Ministero vigilante in caso di inottemperanza (art. 19);
- b) per gli enti vigilati dal MIUR, ripartizione dei fondi anche sulla base delle valutazioni della qualità dei risultati della ricerca effettuate dall'ANVUR, riconoscimento al Ministero di una funzione di indirizzo strategico nella definizione degli obiettivi (artt. 5 e 6); attribuzione all'ANVUR della competenza a dettare linee-guida per la valutazione dei risultati della ricerca (art. 17);
 - c) istituzione della Consulta dei presidenti degli enti, con funzioni propositive e di programmazione (art. 8);
 - d) disciplina autonoma dei limiti di spesa per il personale, secondo indicatori correlati alle risorse assegnate annualmente dallo Stato (art. 9); possibilità di avvio di procedure di reclutamento senza apposita autorizzazione (art. 12); autonoma disciplina delle spese per missioni (art. 13);
 - e) possibilità di conferire premi biennali per risultati di eccellenza (art. 15) e di chiamata diretta per meriti eccezionali di ricercatori e tecnologi (art. 16);
 - f) esonero dal ricorso alle centrali di acquisto della PA per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca (art. 10);
 - g) previsione della dichiarazione di dissesto finanziario nei casi in cui l'Ente non possa far fronte ai debiti liquidi ed esigibili e obbligo di redazione di un piano di rientro (art. 18);
 - h) previsione di permanenza in carica fino alla fine del mandato degli organi di governo e di revisione (art. 19).

2.2 - In riferimento al settore delle autorità portuali, è da sottolineare che nei propri referti la Sezione aveva più volte espresso il convincimento che sarebbe stato utile intervenire a livello legislativo per aggiornare una normativa risalente a più di trenta anni fa, valorizzando l'integrazione dei porti con il territorio, per qualificare la filiera della logistica e quindi aumentarne la competitività.



Corte dei Conti

In attuazione della ripetuta legge di delega è stato adottato il d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169, recante “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge n. 84 del 1994, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge n. 124 del 2015”.

Il decreto, in estrema sintesi, tende ad una forte semplificazione e ad un potenziamento dell'efficienza del sistema portuale, con la previsione di una nuova *governance* dei cinquantasette porti di rilievo nazionale, coordinati da quindici Autorità di sistema portuale (Adsp), centri decisionali strategici con sedi nelle realtà maggiori, ovvero nei porti definiti *core* dall'Unione europea, in luogo delle ventiquattro Autorità portuali preesistenti. Le Adsp sono a loro volte dirette da un *board* più snello e da un presidente con ampia facoltà decisionale. È stata prevista, inoltre, una marcata centralizzazione delle scelte strategiche, allo scopo di evitare la competizione tra porti vicini e stimolare invece la cooperazione.

Alle suddette quindici Autorità di Sistema Portuale viene affidato un ruolo strategico di indirizzo, programmazione e coordinamento del sistema dei porti della propria area, con funzioni di attrazione degli investimenti sui diversi scali e di raccordo delle amministrazioni pubbliche. Ogni Autorità ha al suo interno due sportelli unici e opera in stretta relazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare per il Piano Regolatore di Sistema Portuale e per i programmi infrastrutturali finanziati con contributi nazionali o comunitari.

Il decreto recante la riforma del sistema portuale, pubblicato il 31 agosto 2016, è entrato in vigore il successivo 15 settembre, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, entrate in vigore il 31 agosto.

La Sezione ha effettuato una ricognizione delle nuove Autorità di Sistema portuale istituite sul finire del 2016 e nel corso del 2017, al posto delle sopresse Autorità portuali, dandone notizia nei referti approvati nel corso del 2017, benché riferiti ad esercizi precedenti, e registrando le variazioni nei propri sistemi informatici.

Per il 2018 si approfondiranno gli aspetti e le eventuali problematiche legati alla riorganizzazione degli enti nel 2017, che è stato un anno di transizione. È, comunque, da segnalare che per la gestione



Corte dei Conti

riferita all'esercizio 2017 si prevede che siano ancora adottate contabilità separate tra gli enti preesistenti e quelli subentranti, in attesa del loro futuro consolidamento.

Con d.lgs. del 13 dicembre 2017, in corso di pubblicazione, sono state introdotte disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 169 del 2016, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge n. 124 del 2015, le cui finalità sono sintetizzabili in quattro direttrici: 1) ulteriore semplificazione nella classificazione dei porti 2) abrogazione del precedente sistema di individuazione dei servizi di interesse generale 3) devoluzione della disciplina degli ambiti portuali al Piano regolatore portuale 4) revisione della materia del lavoro portuale.

2.3 - Il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico delle società a partecipazione pubblica, in attuazione dell'art. 18 della ripetuta legge n. 124 del 2015. Obiettivo dichiarato del testo unico è stato quello di una disciplina uniforme delle società di tutto il settore pubblico con l'applicazione, per quanto non derogato dal decreto delegato, delle norme di diritto civile in materia di società e delle norme generali di diritto privato.

Ciò, al fine di assicurare una gestione più efficiente ed orientata al contenimento della spesa pubblica, una razionalizzazione ed una complessiva riduzione delle società partecipate, unitamente alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato.

Nel precedente programma si sono ampiamente illustrati gli aspetti più salienti della nuova normativa. In questa sede, dunque, è sufficiente evidenziare alcuni dei principali istituti del testo unico, cui conseguono una serie di adempimenti da parte degli enti che la Sezione dovrà monitorare nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo. In determinate fattispecie è oltretutto previsto che i risultati delle attività compiute e le deliberazioni adottate vengano resi disponibili o comunicati alla competente Sezione della Corte dei conti.

La costituzione di nuove società e l'acquisto di partecipazioni in quelle già esistenti da parte di amministrazioni pubbliche sono soggetti a puntuali oneri di motivazione, sotto il profilo delle ragioni, delle finalità, della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria (art. 5) ed è prevista la



Corte dei Conti

trasmissione del relativo atto deliberativo a questa Sezione della Corte, competente per gli atti degli enti assoggettati al controllo ai sensi della legge n. 259 del 1958.

Gli artt. 7 e 8 dettano la procedura di costituzione di società e di acquisto di partecipazioni in società già costituite, prevedendo anche oneri di pubblicità e trasparenza; l'art. 10 disciplina l'alienazione delle partecipazioni, con rinvio alle modalità di cui all'art. 7.

L'art. 9, dettando disposizioni sulla gestione, attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze l'esercizio dei poteri del socio di tutte le partecipazioni statali.

Quanto ai compensi degli organi, fermo il limite massimo dei 240.000 euro, l'art. 11, comma 6, prevede l'emanazione di un decreto che classifichi in cinque fasce le società, stabilendo il limite massimo dei compensi di ciascuna fascia. Peraltro, la norma introduce come principio generale la corresponsione della parte variabile in funzione dei risultati di bilancio dell'esercizio precedente; in caso di risultati negativi, il compenso variabile non può essere corrisposto.

Costituisce un'importante innovazione l'applicazione anche alle società pubbliche delle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e sull'amministrazione straordinaria in caso di crisi d'impresa. È previsto, altresì, in presenza di un rischio di crisi, l'obbligo di adozione di un piano di risanamento e di piani di ristrutturazione aziendale (art. 14).

Il Governo ha introdotto, poi, strumenti di revisione delle partecipazioni sia a regime che *una tantum*, con l'obiettivo di una drastica riduzione del numero delle partecipazioni.

L'art. 20 prescrive, infatti, che le amministrazioni pubbliche effettuino un'analisi annuale, entro il 31 dicembre, a partire dal 2018, delle società di cui detengono partecipazioni, adottando piani di razionalizzazione che prevedano il riassetto, la fusione o la soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, delle società che, per varie ragioni, non rispondono più alle esigenze pubbliche per le quali sono state costituite, e cioè che si trovino nelle seguenti condizioni: svolgano attività incompatibili con quelle consentite, siano prive di dipendenti, svolgano attività similari ad altre società dell'ente, nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio inferiore ad un milione di euro, abbiano chiuso quattro dei cinque esercizi precedenti con un risultato economico negativo se non gestiscono un servizio di interesse generale. Il piano deve essere inviato alla



Corte dei Conti

competente sezione di controllo della Corte dei conti, nonché alla struttura di monitoraggio, indirizzo e coordinamento costituita presso il MEF ai sensi dell'art. 15.

Alla attività di razionalizzazione periodica si affianca, a norma dell'art. 24, un piano straordinario di revisione delle società partecipate da predisporre entro il 30 settembre 2017 e da comunicare, anche se negativo, sia alla Corte dei conti che al MEF. In merito a tale ultimo adempimento la Sezione ha diramato nel 2017 una nota di coordinamento ai magistrati ed al personale di revisione, per richiamare l'attenzione sulla necessità di verificare che le amministrazioni pubbliche controllate abbiano rispettato le prescrizioni in tale articolo contenute, ove applicabili.

Il decreto prevede, poi, obblighi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e stringenti disposizioni transitorie nella materia del reclutamento del personale.

Con il d.lgs. n. 100 del 16 giugno 2017 sono state introdotte disposizioni correttive ed integrative al d.lgs. n. 175 del 2016 in materia di società a partecipazione pubblica.

Una delle novità rilevanti del decreto correttivo si rinviene nella sostituzione integrale del comma 3 dell'art. 11 del T.U.: fermo restando che nelle società in controllo pubblico l'organo amministrativo è costituito, di norma, dall'amministratore unico, viene consentito alle stesse di verificare autonomamente se adottare un organo amministrativo collegiale al posto di quello monocratico. L'assemblea può, infatti, disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile. La delibera assembleare deve essere motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi della società e deve essere trasmessa alla competente sezione di controllo della Corte dei conti e alla predetta struttura operante presso il MEF.

2.4 - Oltre alle su indicate riforme di sistema, hanno riflessi sull'attività della Sezione norme di specifico interesse contenute nell'articolo unico della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019). Esse riguardano: la revisione per l'anno 2017 del canone di abbonamento alla televisione per uso privato



Corte dei Conti

(Rai), nella misura pari complessivamente all'importo di euro 90 (comma 40); il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'Ismea, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, nel limite di 9 milioni di euro per l'anno 2017, delle risorse residue disponibili del Fondo di investimento nel capitale di rischio previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, per gli interventi di cui al comma 3 dell'articolo 66 della legge n. 289 del 2002, previa abrogazione del comma stesso (comma 46); il possibile incremento dell'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98, in funzione delle richieste di finanziamento a valere sul *plafond* di provvista costituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, e, comunque, fino a un massimo di ulteriori 7 miliardi di euro (comma 57); l'incremento di 1 milione di euro per l'anno 2017 dell'importo di cui all'articolo 1, comma 202, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per il potenziamento delle azioni di promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (comma 58); l'autorizzazione della spesa di 47,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 47,5 milioni di euro per l'anno 2018 per il finanziamento delle iniziative di cui al titolo I, capo 01, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere successivamente accreditate su un conto corrente infruttifero, intestato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato (comma 71); la possibilità per l'Inail, previa adozione di un apposito regolamento, di sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso dedicati all'attivazione di *start up* innovative, ovvero di costituire o partecipare a *start up* di tipo societario (commi 82 e 83); la previsione della destinazione da parte di Inail di 100 milioni di euro per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (comma 85); la possibilità per gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, di destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ad investimenti in azioni o quote di imprese ovvero in quote o azioni di organismi di investimento



Corte dei Conti

collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (commi 88 e 89); la dotazione finanziaria e le disposizioni sui trattamenti di vecchiaia anticipata per i giornalisti dipendenti di aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale (commi da 226 a 232); la costituzione presso l'Inps del Fondo di solidarietà per il settore della pesca (Fospe) (commi da 244 a 248); la istituzione nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali di una apposita sezione denominata «Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca», con uno stanziamento di 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, e l'attribuzione all'Agenzia nazionale di valutazione (Anvur) del compito di predisporre annualmente gli elenchi dei ricercatori e professori di seconda fascia che possono richiedere il finanziamento annuale individuale delle attività base di ricerca (commi da 295 a 302); l'avvio da parte del Mef, tramite la Consip Spa, di un'analisi finalizzata all'individuazione di nuovi strumenti di acquisto centralizzato di beni e servizi (commi 413 e 414); l'autorizzazione in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche della spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, al fine di ridurre il debito fiscale delle stesse e di favorire le erogazioni liberali assoggettate all'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (comma 583); la esclusione dell'applicazione alla società Ales - Arte lavoro e servizi Spa delle norme di contenimento delle spese previste a legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (Istat) delle amministrazioni pubbliche (comma 584); l'autorizzazione della spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017, di 32 milioni di euro per l'anno 2018 e di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022, quale contributo al nuovo contratto di programma - parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana (Rfi) Spa, con destinazione al finanziamento della nuova linea ferroviaria Ferrandina-Matera La Martella (comma 591); l'assegnazione al Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) di un contributo annuo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinato allo sviluppo dei settori giovanili delle società di pallacanestro e al sostegno degli investimenti per l'impiantistica dedicata alla pallacanestro (comma 593); disposizioni finanziarie sulle garanzie rilasciate da Sace Spa.



Corte dei Conti

Norme che investono enti assoggettati al controllo della Sezione sono contenute anche nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018) in relazione: alla conferma dell'importo del canone RAI a 90 euro (comma 1147); alla possibilità per le Autorità di sistema portuale di finanziare sia la formazione, il ricollocamento del personale e le misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera, sia gli interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dei medesimi soggetti (comma 577); all'autorizzazione per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia) ad erogare servizi finanziari e assicurativi, garantiti dallo Stato, per promuovere le esportazioni e l'internazionalizzazione dell'economia italiana in Paesi qualificati ad alto rischio con il supporto tecnico di Sace (commi 260-267); alla conferma del regime di esenzione fiscale per l'Accademia dei Lincei (comma 328); all'istituzione presso il Coni dell'albo degli agenti sportivi (comma 373); alla possibilità per l'Agenas di bandire procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato (commi 444-448); all'attribuzione alla Sogin S.p.A. del compito di smantellare il reattore Ispra-1, recependo quanto stabilito nell'Accordo tra il Governo Italiano e la comunità Europea dell'Energia Atomica del 27 novembre 2009 (commi 537-542); all'autorizzazione all'Enac di assunzioni di personale per la sicurezza del trasporto aereo (comma 576); allo stanziamento di fondi per realizzare il museo Maxxi de L'Aquila (comma 713); alla destinazione di fondi per le Fondazioni lirico sinfoniche virtuose (comma 323); all'applicazione al personale di ricerca non contrattualizzato in servizio presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) della progressione stipendiale biennale prevista per i professori universitari (comma 632); all'istituzione presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), nell'ambito del Programma di ricerche in Artico (PRA), del Comitato scientifico per l'Artico (commi 1173-1176); all'incremento dei fondi ordinari destinati agli enti pubblici di ricerca per l'assunzione di ricercatori (comma 633); allo stanziamento di risorse per la stabilizzazione del personale in servizio negli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 (comma 668); alla stabilizzazione del personale precario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) (comma 673); all'autorizzazione per l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) della spesa di 5 milioni di euro annui, a



Corte dei Conti

decorrere dall'anno 2018, per la promozione di un piano straordinario per lo sviluppo e l'implementazione di una rete multiparametrica integrata di monitoraggio geofisico e geochimico del territorio italiano (commi 1110-1111).

3. Profili funzionali e organizzativi

3.1 - Come noto, le funzioni di controllo sugli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, di cui alla ripetuta legge n. 259 del 1958, vengono assolve attraverso l'elaborazione di referti annuali sulla gestione finanziaria di tali enti, con l'esclusione di quelli per i quali la contribuzione dello Stato risulti di modesta entità e di quelli di interesse esclusivamente locale.

Secondo la giurisprudenza costituzionale la nozione di "ente pubblico", cui si è riferita la legge su indicata, è suscettibile di essere riferita a soggetti giuridici che, pur non potendo ricondursi alla generale nozione di ente pubblico, vengono, ciononostante, sottoposti a controllo perché a finanza parzialmente o totalmente derivata dallo Stato od in quanto, pur avendo una connotazione privatistica e pur conducendo una gestione sulla base di moduli civilistici, fruiscono di un apporto al patrimonio da parte dello Stato in capitale, servizi o beni, o mediante la concessione di garanzia finanziaria.

Da ciò la necessità di una ricognizione periodica delle caratteristiche degli organismi pubblici o finanziati da pubbliche amministrazioni da poter qualificare come "enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria", da sottoporre, quindi, a controllo, con conseguenti ampliamento o riduzione della sfera di attribuzioni della Corte.

A tale riguardo, anche nel 2018, come per gli anni precedenti, proseguirà l'attività di segnalazione da parte della Sezione alla Presidenza del Consiglio dei ministri di quegli enti per i quali si riterrà che sussistano i presupposti di cui alla legge n. 259 del 1958 per l'assoggettamento al controllo della Sezione.

Per converso, altrettanto impulso dovrà essere dato all'attività di ricognizione di quegli enti per i quali si riterrà che il controllo possa essere dismesso, attesa l'esigua rilevanza finanziaria delle relative gestioni.



Corte dei Conti

A seguito delle precedenti iniziative di promozione da parte della Sezione, sono intervenuti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di assoggettamento al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 12 della legge n. 259 del 1958 della fondazione MAXXI, in data 6 febbraio 2017, della società per azioni Arexpo, il 14 aprile 2017, e della società Ales spa, il 9 maggio 2017.

Con dpcm del 23 ottobre 2017 è stato autonomamente dichiarato l'assoggettamento al controllo della Società per la gestione di attività (SGA) - s.p.a.

Inoltre, con determina del 18 luglio 2017 sono stati disciplinati gli adempimenti per l'esercizio delle funzioni di controllo nei confronti del Comitato italiano paralimpico (C.I.P.), ente pubblico assoggettato al controllo ai sensi dell'art. 2 della legge n. 259 del 1958, a norma dell'art. 18, del d.lgs. 27 febbraio 2017, n. 43.

Con determina del 24 ottobre 2017 n. 97 la Sezione ha disciplinato gli adempimenti conseguenti alla sottoposizione al controllo, ai sensi dell'art. 2 della ripetuta legge n. 259 del 1958, dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze e strumentale all'Agenzia delle entrate, istituito dal decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, che all'art. 1, commi 1 e 3, ha disposto, a decorrere dal 1° luglio 2017, lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia e la contestuale istituzione dell'Agenzia stessa.

Infine, ai sensi del d.lgs. 29 settembre 2012, n. 178, e s.m., a decorrere dal 1° gennaio 2018 è cessato l'Ente strumentale della Croce Rossa Italiana, (ESACRI), con conseguente passaggio alla gestione liquidatoria dell'Ente stesso.

Per quanto attiene al profilo contabile, si rileva che non è stato ancora approvato il regolamento di amministrazione e contabilità delle amministrazioni pubbliche che andrà a sostituire quello, attualmente vigente, previsto dal d.p.r. 27 febbraio 2003, n. 97, sul cui schema la Corte dei conti ha reso, da ultimo, il suo parere in data 29 novembre 2017.

In ogni caso, pur nelle more dell'adozione del predetto regolamento, andrà monitorato e valutato il percorso di armonizzazione, di cui al d.lgs. 31 maggio 2011, n. 91, dei bilanci delle amministrazioni, in contabilità sia finanziaria che economica.



Corte dei Conti

3.2 - Gli enti sottoposti al controllo della Corte ai sensi della legge n. 259 del 1958 sono al 31 dicembre 2017 complessivamente 299. Di essi, 212 sono enti pubblici, 35 società e 52 persone giuridiche private diverse dalle società.

Di tali enti e società pubbliche, 70 sono controllati con le modalità di cui all'art. 12 della legge n. 259, 222 ai sensi dell'art. 2 della stessa legge e 7 in base alla legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Il contingente magistratuale, ben lontano dall'organico di diritto fissato in 27 unità, consta al 31 dicembre 2017, oltre al presidente, di otto unità a tempo pieno, una in doppia assegnazione principale e otto in assegnazione aggiuntiva.

Ciò nonostante, grazie all'impegno del personale magistratuale e di quello amministrativo (anch'esso ridotto nel numero), la Sezione ha realizzato anche nel 2017 un'intensa attività referente. In attuazione del programma di controllo varato con la determinazione n. 4 del 9 febbraio 2017, la Sezione nello scorso anno ha deliberato 117 determinazioni di referto, che riguardano 231 enti e società pubbliche, compresi i 106 Automobile club locali e provinciali, sui quali si riferisce unitamente al referto su ACI.

Dovrà essere confermata ed intensificata nel 2018 la partecipazione ai lavori della Sezione dei magistrati delegati al controllo ex art. 12 e dei delegati supplenti, non facenti parte dell'organico della Sezione, nell'ottica di un loro maggiore coinvolgimento nelle tematiche di carattere generale e di comune interesse. Essi saranno, quindi, presenti alle adunanze della Sezione ed alle riunioni di gruppo che si tengono nel corso dell'anno, sia per l'esame preliminare degli schemi di referti sulla gestione degli enti, sia per la trattazione di specifiche questioni.

3.3 - A conclusione del progetto di reingegnerizzazione del sistema informatico della Sezione e della relativa fase di sperimentazione dello stesso, è diventato operativo il nuovo Sistema Informatico Controllo Enti (SICE), che consente la trasmissione in formato elettronico ed elaborabile dei dati del bilancio di esercizio e di altre informazioni extra-contabili.

Per consentire, inoltre, il deposito in formato Xbrl dei bilanci redatti secondo le nuove disposizioni dettate dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, è stata introdotta nel sistema applicativo SICE una nuova tassonomia, che recepisce sia le modifiche apportate alla disciplina civilistica dei bilanci



Corte dei Conti

di esercizio dalla predetta disposizione normativa, sia gli aggiornamenti ai principi contabili sviluppati dall'organismo italiano di contabilità (OIC). Tale tassonomia trova applicazione per i bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016.

Il Sice attualmente è accessibile da Internet, mediante un link, pubblicato sul sito istituzionale della Corte dei conti. Al 31 dicembre 2017 oltre il 90 per cento degli enti controllati si è regolarmente registrato nella banca dati. Per il 2018 si perseguirà l'obiettivo della iscrizione al sistema della totalità degli enti soggetti al controllo e della conseguente trasmissione per via telematica dei rendiconti.

4. Modalità del controllo-referto da seguire nel 2018

4.1 - In continuità con le linee programmatiche degli anni precedenti, potranno elaborarsi, ove la Sezione ne ravvisi la necessità o l'opportunità, referti al Parlamento di taglio trasversale (c.d. relazioni di settore), attraverso la predisposizione cioè di relazioni unitarie afferenti una pluralità di enti omogenei, affidati a un unico o a più magistrati in qualità di istruttore-relatore.

Detta modalità di redazione riguarderà, in ogni caso, l'Automobile Club d'Italia ed i 106 Automobile Club locali e provinciali, le fondazioni lirico-sinfoniche, i consorzi fluviali, gli enti parco nazionali, per i quali è già stata proficuamente adottata nei precedenti referti.

Qualora profili organizzativi non consigliassero relazioni di carattere unitario, i magistrati cui sono affidati referti di singoli enti con caratteristiche funzionali riconducibili ad un genere più ampio, potranno, anche avvalendosi della banca dati della Sezione, individuare elementi di comparabilità normativi, economico-finanziari o gestionali, *best practices* o quant'altro sia utile alla valutazione dell'ente in esame nel contesto più generale della categoria cui esso è riconducibile.

Le determinazioni di approvazione delle relazioni faranno rinvio al testo delle stesse, che ne costituisce parte integrante.

La diffusione e la conoscenza delle relazioni sugli enti e società di maggior rilevanza finanziaria o di particolare significatività sotto il profilo del perseguimento di finalità pubbliche saranno favorite, come per il passato, dalla contestuale pubblicazione di comunicati stampa.



Corte dei Conti

4.2 - Anche nel 2018, sulla base dell'ormai consolidato indirizzo seguito nell'esercizio del controllo, l'analisi della gestione finanziaria degli enti andrà riferita alle funzioni assegnate dall'ordinamento a ciascun ente, rispetto alle quali commisurare l'efficienza, l'economicità e l'efficacia della gestione ed i risultati finali rappresentati nel rendiconto.

Particolare attenzione continuerà ad essere dedicata alle verifiche svolte dagli organi interni di revisione riguardo all'attuazione delle misure di contenimento e di razionalizzazione della spesa.

Sotto un profilo più generale e fermi restando le indicazioni ed i criteri generali già esposti, le modalità di controllo possono così riassumersi:

- a) per gli enti controllati ai sensi dell'art. 2 della legge n. 259 del 1958, l'esame sarà effettuato attraverso l'analisi dei documenti contabili e dei verbali degli organi di amministrazione e di revisione e mediante un'apposita, idonea istruttoria sui vari aspetti gestionali;
- b) per gli enti controllati ex art. 12 della legge citata, il controllo verrà esercitato, oltre che con l'esame dei documenti contabili che gli enti devono trasmettere alla Corte, anche attraverso l'apporto del magistrato delegato che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di controllo e con l'esercizio dell'attività istruttoria necessaria per una compiuta analisi della complessiva gestione finanziaria.

L'attività di controllo della Sezione sarà, come per il passato, intesa a evidenziare le criticità e le osservazioni che dovessero emergere dai fatti gestori posti in essere dai diversi enti, anche attraverso l'eventuale segnalazione delle stesse alle amministrazioni vigilanti. Costituiranno, in particolare, oggetto di indagine i profili gestionali rispetto ai quali è, o può rivelarsi, più elevato il rischio di criticità sotto il profilo economico e finanziario.

Un'ampia parte della platea di enti controllati è costituita dalle gestioni attuate nei settori della previdenza, della ricerca, e delle società di capitali partecipate dallo Stato, con o senza carattere d'impresa.

Con riguardo agli enti pubblici operanti nel settore previdenziale, assistenziale ed assicurativo saranno valutati i profili relativi alla *governance*, alla loro riorganizzazione, alle iniziative assunte in



Corte dei Conti

materia di personale, al contenzioso, all' avvocatura interna, ai servizi socio-sanitari, agli uffici medico-legali, all' attività ispettiva, alla gestione e dismissione del patrimonio.

Per gli enti previdenziali privatizzati, in particolare, andranno evidenziati: le misure adottate (anche in applicazione delle previsioni relative alle indicazioni dei bilanci tecnici ai sensi della normativa vigente in materia) per assicurare la sostenibilità delle gestioni nel lungo periodo, con specifico riguardo al rapporto tra entrate per contributi ed uscite per prestazioni; lo stato, la quantità e la qualità del contenzioso; il livello di morosità contributiva e le misure volte a contrastare le evasioni e le elusioni rispetto all'obbligo contributivo; la composizione e la redditività del patrimonio, nonché la tipologia e la gestione degli investimenti.

Particolare attenzione dovrà poi essere riservata al rispetto delle disposizioni in tema di contenimento degli oneri, da effettuare anche mediante il riversamento all'entrata del bilancio dello Stato della percentuale della spesa corrente fissata dalla legge.

Le valutazioni della Corte dovranno avere anche riguardo alla prudenza nella scelta degli strumenti di investimento e alla necessaria strumentalità degli stessi rispetto ai fini istituzionali, sempre di natura pubblicistica, che caratterizzano le Casse previdenziali, tenendo conto anche delle rilevazioni effettuate da Covip. Al riguardo, peraltro, si osserva che non è stato ancora emanato il regolamento attuativo del d.l. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, di regolamentazione degli investimenti mobiliari e immobiliari delle Casse.

Nell'analisi della gestione degli enti di ricerca, sarà verificata, come sopra indicato, la prima fase di attuazione nel 2017 della recente riforma recata dal d.lgs. n. 218 del 2016. Saranno poi osservati, in particolare, alcuni aspetti della gestione, quali gli interventi nei settori della *governance* e dello stato giuridico ed economico dei ricercatori, nonché i rapporti con le Università e le imprese; ciò anche avvalendosi di parametri oggettivi di valutazione dell'efficacia dell'azione degli enti (come - ad esempio - l'acquisizione e l'utilizzazione dei finanziamenti comunitari).

Relativamente alle società di capitali partecipate dalle amministrazioni pubbliche, dovranno sottoporsi ad esame, come sopra indicato, le modalità di attuazione del nuovo regime introdotto con



Corte dei Conti

il citato d.lgs. n. 175 del 2016 e s.m.. Dovranno poi, in particolare, essere sottoposti a verifica, anche nel 2018, i seguenti profili:

- il rispetto dei limiti retributivi - ove previsti - per amministratori e dipendenti;
- la completezza dei documenti contabili (compresi quelli relativi al bilancio consolidato);
- il rispetto delle norme comunitarie in materia di *in house providing*, in presenza di affidamenti a società partecipate;
- l'osservanza delle disposizioni riguardanti il numero massimo dei componenti e la parità di genere per l'accesso negli organi di amministrazione e controllo;
- i processi di risanamento dei conti aziendali;
- il volume e le aree d'impiego degli investimenti;
- l'applicazione dei principi contabili internazionali (Ias/Ifrs) previsti dai regolamenti comunitari;
- il grado e le modalità di attuazione del decreto legislativo n. 231 del 2001 (e successive modifiche e integrazioni) sulla c.d. "responsabilità degli enti", con specifico riguardo all'attività svolta dall'apposito organismo di vigilanza in materia di modelli organizzativi, nonché all'adozione e al rispetto del codice etico e del suo tempestivo aggiornamento, unitamente alla verifica della facoltà di affidamento dei compiti del predetto organismo ad altri organi di controllo;
- l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 133, e s.m.;
- l'istituzione della figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- l'avvicendamento dei soggetti incaricati della revisione contabile ed il conferimento di eventuali incarichi aggiuntivi ai medesimi.

4.3 - Il controllo svolto dalla Sezione ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994 e dell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 419 del 1999, risulta a tutt'oggi riferito - a seguito di specifiche disposizioni di revisione e riordino - ai seguenti sette enti culturali: Centro internazionale di studi di architettura A. Palladio (Cisa); Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo (Cisam);



Corte dei Conti

Fondazione Ente Ville Vesuviane; Fondazione Casa Buonarroti; Istituto nazionale di studi verdiani (Insv); Istituto nazionale di studi sul rinascimento (Insr); Scuola archeologica di Atene (Saia).

Fissate nei suddetti termini le linee generali del controllo per l'anno 2018, la Sezione

ORDINA

che copia della presente determinazione sia trasmessa, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/2000 (e successive modificazioni e integrazioni), al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.

Copia della presente determinazione verrà altresì trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze ed ai Ministri di settore.

ESTENSORE

Enrica Laterza

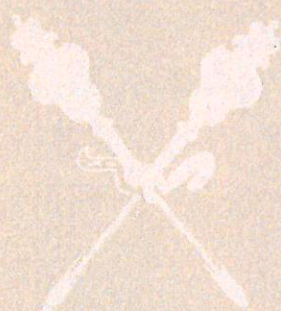
PRESIDENTE

Angelo Buscema

Depositata in Segreteria 16 FEB. 2018

PER COPIA CONFORME

IL DIRIGENTE
(Dott. Roberto Zito)



SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI